



Roma, 07/04/2022

Ufficio: DAR/PF  
Protocollo: 202200004955/A.G.  
Oggetto: Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del D.L. 4/2022, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” (Decreto Sostegni ter)  
Circolare n. 13636

SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

### ***Conversione in legge del Decreto Sostegni ter.***

**Riferimenti:** Testo coordinato del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 Testo del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2022), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, recante: «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.*». (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 13)

Si illustrano di seguito le principali disposizioni di interesse introdotte dalla [legge 25/2022](#), di conversione del D.L. 4/2022 (Sostegni ter – cfr circolare federale n. [13494 del 1.2.2022](#)).

#### **Misure urgenti per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario (Art. 19 quinquies)**

L'articolo 19-quinquies ridefinisce l'inquadramento ed i compiti della tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica e ai corrispondenti Osservatori regionali. Tale struttura, inquadrata nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca e come ufficio di livello dirigenziale generale, dovrà tra l'altro supportare le attività anche dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie.

## **Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale (art. 21)**

L'articolo 21 del decreto-legge ha introdotto modifiche all'art. 12 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, concernente il fascicolo sanitario elettronico. Si riepilogano le principali disposizioni di interesse, comprensive delle modifiche apportate in sede di conversione:

Al comma 1 del suddetto articolo 12 – che definisce il fascicolo sanitario elettronico (FSE) come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale - è stato aggiunto un periodo che prevede, per l'attuazione del medesimo comma 1, un termine di 5 giorni entro il quale venga inserita nel FSE ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati.

È stata inoltre inserita, al comma 3, secondo periodo, la nuova funzione del FSE riguardante l'alimentazione dell'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al nuovo comma 15-quater (vedi infra).

È stato soppresso, al comma 4, il riferimento alla presa in cura dell'assistito, per coinvolgere tutti gli esercenti le professioni sanitarie alle finalità di diagnosi, cura e riabilitazione perseguite con il FSE e non esclusivamente quelli deputati alla cura dei pazienti.

È stato eliminato, al comma 7, il termine di 90 giorni (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 179/2012), previsto per l'adozione dei decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e della transizione digitale, sui contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, oltre che sui limiti di responsabilità ed i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, codifica dati, garanzie e misure di sicurezza.

Il nuovo comma 15-bis prevede che, per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), adotti periodicamente apposite linee guida recanti le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7 dell'art. 12, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.

Al comma 15-ter viene sostituito il riferimento all'Agenzia per l'Italia digitale con l'AGENAS che opera come organo tecnico-scientifico del SSN, alla quale viene ora affidata la cura della progettazione dell'infrastruttura nazionale per garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici, ferme restando le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 1791.

Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE di cui al comma 15-ter è curata dalla struttura della

Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della Salute e il MEF.

Le nuove funzioni di garanzia dell'AGENAS riguardano, nello specifico:

- l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici (al riguardo si evidenzia la soppressione dello specifico riferimento ai dossier farmaceutici regionali; resta quindi il riferimento più generico ai "dossier farmaceutici");
- l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
- l'interconnessione dei soggetti previsti dalla normativa in esame per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati, nell'ambito delle Regioni e Province autonome che comunicano di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale o di quelle che già vi si avvalgono. La successiva alimentazione, consultazione e conservazione del FSE da parte delle medesime Regioni e Province autonome, deve avvenire secondo specifiche modalità da stabilire con decreto MEF, di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

In base al comma 15-quater, il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (EDS). L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. È demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il MEF, l'individuazione dei contenuti dell'EDS, delle modalità di alimentazione dello stesso ecosistema EDS, oltre che dei soggetti che hanno accesso all'EDS, delle operazioni eseguibili e delle misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati.

**Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro (Art. 23 quater)**

Sono state prorogate fino al 21 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 che regolano il contratto di somministrazione di lavoro.

\*\*\*\*

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)